SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 53

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 23 gennaio 1989)

INDICE

BOATO ed altri: sugli ammanchi verificatisi presso l'Istituto tecnico commerciale «Tambosi» di Trento nel periodo in cui era preside il professor Giorgio Manuali (4-01952) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1383

BOSSI: sull'appalto per la ristrutturazione di un immobile adibito a centro di formazione professionale a Casargo (Como) (4-01473) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1384

BUSSETI: sui programmi di intervento pubblicitario per i vini nazionali in vista dei mondiali del 1990 (4-02353) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1386

COLETTA: per l'adozione di provvedimenti atti a garantire l'istituzione di classi con l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole medie della provincia di Benevento (4-01877) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1388

D'AMELIO: per il completamento e l'ammodernamento del tracciato della strada statale n. 103 in Basilicata (4-00141) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1390

DIANA: sull'esclusione dei laureati in scienze agrarie e forestali dal primo livello di inquadramento previsto nei bandi di concorso per l'assunzione di esperti presso gli uffici centrali e periferici del Ministero degli affari esteri (4-01814) (risp. BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1391

LONGO: sulla grave situazione dell'azienda COREZOO (4-02417) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1392

LOPS ed altri: sul contratto di lavoro applicabile agli enti internazionali fieristici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, con particolare riferimento all'ente autonomo Fiera del Levante (4-01397) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1394

MALAGODI: sul funzionamento dell'Università nazionale somala (4-01892) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1396

MARGHERITI: per l'assunzione di iniziative volte al sollecito adeguamento dell'organico del provveditorato agli studi di Siena (4-01673) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1398

NEBBIA: sull'opportunità dell'esclusione dell'insegnamento della chimica dai programmi dell'area comune del biennio della nuova scuola secondaria superiore (4-01578) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1399

PIZZO: sulla mancata corresponsione di indennità al personale statale degli uffici scolastici periferici della Sicilia (4-01627) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1400

sulla crisi del settore vitivinicolo in Sicilia (4-02312) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1402

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

POLLICE: per un intervento in merito alla vendita sottocosto delle società Colombani ed Alco (4-00224) (risp. FRACANZANI, *ministro delle partecipazioni statali*) *Pag.* 1404

per l'assunzione di iniziative volte alla sospensione dei rapporti commerciali con il Sud Africa, con particolare riferimento all'importazione del carbone (4-01297) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1404

sul licenziamento dei dipendenti dell'IBI (International bureau for informatics) (4-01310) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1406

sulla veridicità della notizia stampa riguardante il risarcimento dei danni alla ditta Salini, realizzatrice del complesso di Tana Beles in Etiopia (4-01606) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1407

RANALLI: sul comportamento dell'AIMA nei confronti di molti produttori di olio d'oliva (4-02189) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1407

RUFFINO: per l'adeguamento dei margini di distribuzione per i rivenditori dei prodotti petroliferi rimasti immutati dal 1982, anche in relazione al conflitto di competenza determinatosi tra la commissione interprofessionale ed il CIP (4-01209) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 1409

SPETIČ: sul riconoscimento, da parte dello Stato, della scuola bilingue istituita in Umbria e sul mancato riconoscimento, invece, del centro bilingue di San Pietro al Natisone (Udine) (4-02393) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1411

VIGNOLA: sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato per il 1986 e il 1987 (4-02243) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1412

VISIBELLI: sull'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, ai dipendenti degli enti locali assunti in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle categorie protette (4-01713) (risp. CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 1413

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che da alcuni mesi il professor Enrico Collini, preside dell'Istituto tecnico commerciale «A. Tambosi» di Trento, è stato trasferito d'ufficio all'Istituto tecnico commerciale e per geometri «M.O. Luciani dal Cero» di S. Bonifacio (Verona);

che lo stesso professor Collini era stato sospeso, con una procedura a dir poco discutibile sul piano giuridico, nel giugno 1987 dalle sue funzioni di preside all'Istituto «Tambosi» di Trento per «incompatibilità ambientale»;

che la sospensione e il trasferimento del professor Collini sono con ogni evidenza da collegarsi alla sua denuncia, effettuata ai superiori gerarchici e alla magistratura trentina, in merito all'ammanco di circa 200 milioni, verificatosi nell'Istituto «Tambosi» nell'arco di più anni consecutivi, a cominciare dal 1980, ammanchi verificatisi quando era preside dell'Istituto il professor Giorgio Manuali e segretaria amministrativa la signora Giovanna Furlani;

che nei giorni scorsi la procura generale della corte d'appello di Trento ha rinviato a giudizio la signora Furlani, da qualche anno collocata repentinamente a riposo con una procedura che ha sollevato più di una perplessità;

che il professor Manuali, attualmente preside dell'Istituto professionale per il commercio di Trento, ha chiesto di essere nuovamente trasferito all'Istituto «A. Tambosi»,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) l'esito delle ispezioni ministeriali, se effettuate, al provveditorato di Trento, in modo particolare all'ufficio bilanci, in relazione alla mancata vigilanza sui conti consuntivi dell'Istituto «Tambosi» relativamente agli anni in cui si sono verificati gli ammanchi;

2) la posizione del Ministro della pubblica istruzione relativamente al provveditore agli studi di Trento, dottor Janeselli, che ritenne di non dover prendere alcun provvedimento nei confronti della signora Furlani e del professor Manuali;

3) se da parte del Ministro siano mai state svolte indagini per accertare eventuali responsabilità del professor Manuali, all'epoca degli ammanchi riscontrati, e se siano mai stati emessi provvedimenti di disciplina a suo carico,

4) se il Ministro non intenda doveroso bloccare o revocare il trasferimento richiesto dal professor Manuali all'Istituto «Tambosi» per incompatibilità ambientale, dato che un suo eventuale ritorno provocherebbe forti tensioni nel personale docente e non docente e sarebbe perlomeno inopportuno fino al momento in cui sarà stata fatta chiarezza sul piano giudiziario e amministrativo circa gli ammanchi verificatisi quando lo stesso professor Manuali ricopriva l'incarico di preside.

(4-01952)

(19 luglio 1988)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante l'Istituto tecnico commerciale «A. Tambosi» di Trento, si fa presente che il competente provveditore agli studi, appena avuta conoscenza di irregolarità nella gestione dell'istituto, ha subito provveduto ad effettuare i necessari accertamenti e, conseguentemente, a segnalare il caso sia alla procura generale della Corte dei conti che all'autorità giudiziaria.

Il medesimo provveditore, in attesa che in quelle sedi fossero accertate le singole responsabilità, non ha ritenuto di adottare provvedimenti disciplinari, considerato, peraltro, che le disposizioni vigenti in materia dispongono la sospensione dell'azione disciplinare ove sia in corso un procedimento penale.

Per quanto poi concerne il trasferimento d'ufficio del preside Calleri dell'istituto in questione si precisa che detto provvedimento, adottato con decreto ministeriale il 6 aprile 1988 – su parere vincolante espresso in data 19 marzo 1988 dal Consiglio nazionale – è stato determinato da una accertata situazione di obiettiva incompatibilità di permanenza del medesimo nell'istituto.

Si fa presente, infine, che il preside Giorgio Manuali ha ottenuto, a domanda, il passaggio dall'istituto professionale commerciale di Trento all'istituto tecnico «Tambosi».

Detto provvedimento, non soggetto peraltro alla discrezionalità dell'amministrazione, è conforme a quanto al riguardo dispone l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(12 gennaio 1989)

BOSSI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che nel comune di Casargo (Como), in località Piazzo, esiste una proprietà regionale adibita a centro di formazione professionale;

che l'immobile necessita di una completa ristrutturazione, dal momento che è rimasto vuoto per diversi anni, essendo utilizzato solo come colonia estiva;

che finalmente la regione Lombardia ha assegnato ad un'impresa qualificata un regolare appalto per tale ristrutturazione, per la quale si prevede un lavoro che si protrarrà per circa tre anni;

che alla gara d'appalto, regolarmente indetta dalla regione Lombardia, hanno partecipato anche imprese locali della Val Varrone e della Val Sassina, aree economicamente depresse in cui esiste una sensibile disoccupazione dei lavoratori edili, costretti ad andare a lavorare a Lecco e a Conico;

che l'appalto è stato ottenuto da una impresa esterna al luogo con maestranze provenienti da località distanti migliaia di chilometri, per le quali la ditta appaltata deve prevedere anche il costo dell'alloggio,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'elenco delle imprese invitate e partecipanti a detta gara;

l'esito, in termini di importo di spesa prevista, di offerte ricevute e di assegnazione d'appalto, ritenendo a «rischio» tale assegnazione di appalto

poichè non è chiaro come sia possibile alla ditta vincente far fronte ai costi di lavoro e nel contempo ottenere un equo profitto.

(4-01473)

(22 aprile 1988)

RISPOSTA. - Dalle notizie fornite dalla regione Lombardia risulta:

1) con deliberazione di giunta n. 23422 dell'8 novembre 1987, resa esecutiva, è stata indetta licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione dei servizi igienici, abbattimento di barriere architettoniche e adeguamento alle norme antincendio dell'immobile adibito a sede del centro di formazione professionale di Casargo (Como), località Piazzo, per l'importo di lire 154.523.030 al netto di IVA;

2) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 36, l'amministrazione regionale ha provveduto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella regione (il «Giorno» e il «Corriere della Sera») dell'avviso di licitazione privata redatto secondo le disposizioni del citato articolo 4;

3) entro i 40 giorni successivi alla scadenza dei termini indicati dall'avviso di gara si è provveduto all'inoltro dell'invito alle 22 ditte sottoindicate, che in termini utili avevano fatto pervenire le domande di partecipazione alla gara, corredate dalla documentazione prescritta:

B FM S. - srl di Bossico (Bergamo);
Pastore Michele di Torino;
Capelli Giancarlo e Arnaldo snc;
Verga Impianti di Verga Giulio & C. snc di Ardenno (Sondrio);
Attilio Franzoni srl di Borno (Brescia);
CAM - Energia e calore spa di Pero (Milano);
Zucchi PI Fabrizio snc Idrotermica - Acquedotti - Fognature di Mandello del Lario (Como);
Piero Carsana & C. srl Costruzioni edili e stradali di Lecco (Como);
Raso snc Costruzioni e ristrutturazione di Varallo Pombia (Novara);
Tecnologie industriali spa di Milano;
Sieti srl di Milano;
PE Giampiero Ricci Impresa costruzioni di Novate Milanese (Milano);
Consorzio lombardo fra cooperative di produzione e lavoro di Brescia;
Idrosanitari Silvio Bertazzolo di Limbiate (Milano);
Forlani Albertino Impresa edile di Martinengo (Bergamo);
Ivic - Frase srl di Buccinasco (Milano);
Edilfar di Raccuglia Antonino di Cerro Maggiore (Milano);
LAGE - Lavori generali srl c/o Tuttiuffici di San Sisto (Perugia);
Feredim Nova srl di Cesano Maderno (Milano);
Locatelli Giuliano di Moggio (Como);
FGA di Catania geometra Francesco di Cinisello Balsamo (Milano);
Policarbo spa di Milano;

4) di tali ditte soltanto 8 hanno presentato offerte ma 5 sono state escluse per motivi formali e sostanziali, come si evince dal verbale di gara del 19 gennaio 1988;

5) le 3 ditte rimaste hanno offerto rispettivamente il seguente ribasso:

Locatelli Giulio 9,25 per cento;
F.lli Raso Giovanni 11,20 per cento;
Edilfar di Raccuglia Antonino 16,80 per cento,

per cui i lavori sono stati aggiudicati a quest'ultima ditta, che ha offerto il maggiore ribasso, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 36.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 6 del contratto di appalto dei lavori, stipulato il 6 giugno 1988, gli stessi dovranno essere ultimati entro 120 giorni decorrenti dalla data di consegna.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(18 gennaio 1989)

BUSSETI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che il Ministro in indirizzo, pur avendo più volte promesso in sede di 9ª Commissione permanente del Senato che avrebbe riferito compiutamente sull'oggetto, nonostante le sollecitazioni ricorrenti della Commissione (da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 1988, quella del senatore Margheriti), non ha sinora provveduto senza plausibili giustificazioni, l'interrogante chiede di conoscere:

i criteri seguiti nella utilizzazione dei cospicui fondi stanziati per la sponsorizzazione dei decorsi campionati europei di calcio;

l'esatto ammontare della spesa e gli strumenti pubblicitari usati con l'indicazione dei relativi corrispettivi, la durata del *battage* ed il perimetro territoriale interessato;

quali programmi d'intervento pubblicitario per i vini nazionali si intenda adottare in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990.

(4-02353)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. - In relazione alle richieste avanzate dall'onorevole interrogante, si premette che l'attività di promozione commerciale dei prodotti agricoli sia sul mercato interno che sui mercati internazionali è espressamente ricompresa tra le azioni di intervento a favore dell'agricoltura, ammesse a finanziamento statale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale di spesa per gli interventi in agricoltura) e delle deliberazioni d'attuazione, adottate dal CIPE il 23 aprile 1987 ed il 14 giugno 1988.

In tale contesto normativo questo Ministero ha ritenuto opportuno avvalersi, ai fini della promozione dei vini e degli spumanti italiani del programma Intersoccer 90, proposto dalla società ROFA-Sport Management AG. di Sarnen (Svizzera), nella sua qualità di concessionaria esclusiva dei diritti di promozione, pubblicità e *marketing* relativi alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla FIFA (Federazione internazionale associazioni calcio) e dall'UEFA (Unione europea associazioni calcio), per associare il

Ministero medesimo, quale *sponsor*, ai più importanti avvenimenti del calcio mondiale del triennio 1988-1990 (Campionati europei di calcio 1988, Coppa del mondo 1990 e finali 1988, 1989 e 1990 di coppe europee e supercoppa).

Al riguardo è stata stipulata con la predetta società apposita convenzione, sulla quale ha espresso il proprio parere favorevole il Consiglio di Stato, formulando taluni suggerimenti che sono stati totalmente accolti in sede di stesura definitiva della convenzione stessa.

Sinteticamente, con la predetta convenzione il Ministero ha acquisito i seguenti diritti:

1) diritto esclusivo di essere designato quale «*sponsor* ufficiale», «fornitore ufficiale», nonchè di individuare il «prodotto ufficiale» dei campionati europei di calcio 1988 e Coppa del Mondo FIFA 1990;

2) diritto esclusivo di pubblicità su 4 pannelli situati negli stadi dei campionati 1988 e della Coppa FIFA 1990, entro il campo visivo delle telecamere delle maggiori televisioni;

3) diritto esclusivo di avere una inserzione di una pagina nel programma ufficiale delle due manifestazioni sportive citate e ovunque ROFA abbia i diritti di pubblicazione della FIFA ed UEFA riferite agli avvenimenti sportivi;

4) diritto esclusivo di concessione ed esposizione per i prodotti nei luoghi dei campionati;

5) diritto esclusivo di ottenere l'identificazione di *sponsor* nelle due serie televisive «La via per Monaco» di 8 puntate, per i campionati europei 1988 e «La via per Roma», di 20 puntate, per i campionati del mondo;

6) il diritto di avere l'esclusiva del prodotto per l'identificazione dello *sponsor* nella guida ufficiale UEFA-FIFA dei campionati europei 1988, Coppa del mondo FIFA 1990;

7) il diritto di avere il nome del Ministero e/o il *logo* associato al *gala* di beneficienza della Coppa del mondo FIFA;

8) la prelazione nell'acquisto di spazio pubblicitario in tutte le trasmissioni televisive dei campionati prodotte dalle emittenti statunitensi in lingua inglese e nel territorio USA;

9) il diritto esclusivo di avere a titolo gratuito una pagina di pubblicità nella rivista FIFA:

10) il diritto esclusivo di avere ovunque sia possibile il *logo* e l'identificazione del Ministero come «*sponsor* ufficiale» impresso sugli stampati degli europei 1988 e della Coppa del mondo FIFA 1990, in particolare comunicati stampa e biglietti (sul retro).

Il corrispettivo che il Ministero si è obbligato a pagare per i diritti ed i benefici concessi – che la società ha dichiarato espressamente non superiore a quello applicato agli altri *sponsor* stranieri (tra cui vanno menzionati Coca-Cola, Canon, Fuji, eccetera) – è di dollari statunitensi 15.400.000, oltre l'IVA nella misura di legge. Quest'ultima, peraltro, essendo il pagamento destinato ad una società estera, sarà ristornata a favore dello Stato italiano all'atto di ciascun pagamento.

Il pagamento dell'importo avverrà secondo un piano prestabilito di rateazione, le cui scadenze sono rapportate agli avvenimenti calcistici sponsorizzati ed all'attività organizzata dalla controparte.

Allo stato, e nel rispetto delle previste scadenze contrattuali, sono stati pagati i seguenti importi:

dollari statunitensi 4.254.200, oltre IVA, per un totale di lire 6.128.000.000, sia a titolo di prima rata che di anticipazione;

dollari statunitensi 4.518.800, oltre IVA, con procedura in corso, in un unico pagamento per le tre rate scadenti rispettivamente il 1° aprile, il 1° agosto ed il 1° novembre 1988.

Le ulteriori rate saranno pagate, previa verifica dell'assolvimento delle prestazioni, alle prescritte scadenze del 1° aprile 1989 (dollari statunitensi 2.127.200 + IVA), del 1° agosto 1989 (dollari statunitensi 1.127.400 + IVA), del 1° novembre 1989 (dollari statunitensi 1.254.200 + IVA) e del 1° aprile 1990 (dollari statunitensi 2.128.200 + IVA).

Oltre ai ricordati spazi pubblicitari negli stadi, utilizzati mediante affissione del «*logo* Vinitalia» appositamente elaborato, ed alle altre opportunità offerte dalla convenzione, nell'occasione dei recenti campionati di calcio tenutisi in Germania è stata effettuata una campagna pubblicitaria su alcune delle maggiori testate giornalistiche nazionali.

Quanto ai programmi d'intervento pubblicitario che si intende svolgere in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990, si fa presente che sono in corso di approntamento una serie di iniziative da attuare, anche attraverso gli operatori del settore, sulla base di apposito manuale operativo.

Appare appena il caso di sottolineare che i prossimi campionati mondiali di calcio, così come gli altri avvenimenti sponsorizzati, sembrano occasioni particolarmente propizie per la propagazione del messaggio pubblicitario, a supporto e promozione, a livello mondiale, dei vini e degli spumanti italiani che, quali prodotti di maggior rilievo della nostra agricoltura, appaiono bisognosi di un ripristino d'immagine a livello internazionale dopo gli avvenimenti che nel corso del 1986 ne hanno incrinato la credibilità, con dannosi riflessi sulla generalità della produzione italiana.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(12 gennaio 1989)

COLETTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella provincia di Benevento esiste un numero ridotto di cattedre di lingua inglese nella scuola media obbligatoria, peraltro mal distribuite, con grave danno di ampie zone;

che nell'intera Valfortore sannita non è offerta la possibilità di scegliere tale insegnamento-apprendimento;

che a San Bartolomeo in Galdo, uno dei più popolosi comuni della provincia, non sono state istituite sezioni per l'insegnamento della lingua inglese;

considerato:

che i genitori degli alunni aventi diritto alla frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 1988-89 hanno avuto incontri con le autorità scolastiche locali e provinciali, rimandando la richiesta di istituire sezioni con lingua inglese;

che numerosi genitori hanno convalidato la preiscrizione alla prima classe, a condizione che ai propri figli fosse concessa la frequenza di una sezione con lingua inglese;

che, in caso contrario, mediante personale idoneo, gli stessi avrebbero provveduto all'istruzione dei figli nell'anno scolastico 1988-89, impegnandosi a presentarli agli esami di idoneità in seconda classe, per la lingua inglese, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

che tale - pur responsabile - comportamento implicherebbe l'impossibilità di formazione delle prime classi previste, con riduzione dell'organico di fatto per tutte le discipline e non solo per la lingua francese, con conseguenze gravi per l'occupazione del personale docente e non docente;

rilevato:

che i nuovi programmi della scuola elementare, in corso di attuazione, vincolano la scelta della lingua straniera a quella che presumibilmente gli alunni potranno studiare nella successiva scuola media;

che nello stesso comune funziona il liceo scientifico statale «E. Medi», che prevede l'obbligo della continuità della lingua straniera studiata nella scuola media obbligatoria,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali istruzioni si intenda trasmettere tempestivamente al provveditore agli studi di Benevento affinchè sia messo in condizione di esaudire la legittima richiesta dei genitori degli alunni aventi diritto alla frequenza della prima classe, durante l'anno scolastico 1988-89, nella scuola media statale «Leonardo Bianchi» di San Bartolomeo in Galdo, con l'attivazione dell'insegnamento della lingua inglese in alcune sezioni;

2) quali oneri il Ministro in indirizzo intenda assumere per la inopportuna quanto consapevole scelta di non fornire un servizio previsto e tutelato dalla Costituzione italiana e dalla normativa vigente;

3) se non ritenga opportuno, in subordine, autorizzare eccezionalmente e/o sperimentalmente, per il prossimo anno scolastico 1988-89 e seguenti, l'attivazione di classi bilingue (inglese e francese), soddisfacendo così le giuste richieste dei genitori degli alunni.

(4-01877)

(6 luglio 1988)

RISPOSTA. - Le argomentazioni addotte con l'interrogazione parlamentare in oggetto, a sostegno della richiesta, avanzata da genitori ed alunni della scuola media «Leonardo Bianchi» di San Bartolomeo in Galdo per l'istituzione di una sezione di lingua inglese, sono senz'altro condivisibili ed hanno costituito oggetto di attenta valutazione.

Tenuto conto, tuttavia, che presso la suddetta scuola sono state attivate, negli scorsi anni, cattedre di lingua francese regolarmente previste in organico e quindi non suscettibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, di trasformazione immediata, si deve far presente che, in attesa di un'auspicabile riforma della vigente normativa, lo studio di una seconda lingua, nella medesima scuola, può essere consentito solo se inserito nel contesto di un progetto sperimentale, da adottarsi in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Si desidera, pertanto, assicurare che ove una richiesta del genere dovesse essere avanzata, per il prossimo anno scolastico, con l'osservanza delle modalità ed entro i termini stabiliti dal succitato articolo 3, non si

mancherà di esaminarla con ogni migliore considerazione, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili.

Da notizie assunte nelle vie brevi si è appreso intanto che il provveditore agli studi di Benevento, con una iniziativa suggerita anche da questo Ministero e che è valsa a far rientrare lo stato di tensione che si era determinato nella locale popolazione scolastica ha avviato la procedura necessaria a consentire l'istituzione, per gli alunni della scuola media in questione, di corsi extracurriculari di lingua inglese, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982.

Tali corsi, per i quali è stato già raccolto un sufficiente numero di iscrizioni, dovrebbero avere inizio quanto prima.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(9 gennaio 1989)

D'AMELIO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che, malgrado le ripetute assicurazioni fornite in risposta a precedenti interrogazioni, la strada statale n. 103 registra il permanere di un tracciato tortuoso e franoso, tale da rendere il percorso difficile, insicuro, soprattutto nei tratti tra Craco-Peschiera-Stigliano-Cirigliano-Gorgoglione;

visto che il compartimento ANAS della Basilicata ha approntato progetti per la manutenzione dei viadotti di nuova realizzazione e per la correzione e l'ammodernamento del tracciato, nonchè un progetto per la realizzazione di un nuovo tracciato tra il bivio di Craco fino al Comune di Stigliano;

considerato che i ritardi registrati sono notevoli, mal si conciliano con l'ansia di crescita delle genti dei comuni montani e pregiudicano pesantemente lo sviluppo di vaste zone interne, sicchè si rende assolutamente urgente ed indilazionabile l'approvazione dei progetti ANAS, il loro finanziamento e l'avvio delle procedure di appalto,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere perchè:

1) sia assicurato il finanziamento per il completamento e l'ammodernamento dell'intero tracciato della strada statale n. 103;

2) l'ANAS acceleri al massimo le procedure di approvazione e di appalto dei progetti già presentati.

(4-00141)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. – La strada statale n. 103, nel tratto Craco-Gorgoglione, presenta un tracciato plano-altimetrico tortuoso e tormentato svolgendosi su terreni estremamente franosi ed instabili.

Nel corso degli anni sono stati effettuati alcuni interventi di ammodernamento che hanno interessato un'estesa di 7 chilometri circa nel tratto Craco-Peschiera-Stigliano. Inoltre è stato realizzato un tratto *ex novo* di variante all'abitato di Craco che, dipartendosi dalla strada statale n. 103, si innesta su una strada provinciale.

Per il completamento della variante di Cirigliano alla strada statale n. 103 «di Val d'Angri» il competente organo periferico dell'ANAS ha redatto il progetto di massima che è stato esaminato dal consiglio di amministrazione

di quell'azienda nella seduta del 13 ottobre 1987, disponendo l'appalto con ricorso alle procedure della licitazione privata a termini abbreviati.

Nel contempo, per la sistemazione del tratto in argomento, sono state redatte 2 perizie dell'importo rispettivamente di 430 e 735 milioni, necessarie per la sistemazione dei giunti di dilatazione dei viadotti e per la immediata sistemazione del piano viabile.

I lavori già sono stati eseguiti. Per il tratto Stigliano-Cirigliano-Gorgoglione, l'unico intervento allo stato attuale è il completamento della variante di Cirigliano, il cui progetto è stato esaminato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 ottobre 1987. Il progetto iniziale di detta variante era inserito nel piano triennale 1979-1981 (anche se per importo inferiore a quello risultato dal progetto esecutivo). Alla maggiore necessità, peraltro, potrà farsi fronte con disponibilità richieste proprio allo scopo di sopperire a deficienti valutazioni in sede di programmazione.

I relativi lavori sono stati appaltati ed è in corso la relativa consegna. L'importo previsto per l'intervento di cui sopra è di lire 10.846.240.000, di cui lire 7.960.000.000 per lavori. Per quanto concerne l'intero itinerario della strada statale n. 103 non sono previsti interventi nel piano triennale 1985-1987, non sono inoltre previsti interventi nella integrazione del piano triennale 1985-1987 (primo stralcio del piano decennale di cui alla legge finanziaria 1987) ed analoga situazione riguarda il secondo stralcio del piano decennale. È, invece, previsto un intervento per 10 miliardi inserito nella prima fascia del piano decennale relativo alla variante di Moliterno, che verosimilmente potrà trovare finanziamento quando saranno presentati ulteriori stralci del piano decennale. Per quanto riguarda, in particolare, il tronco Peschiera-Stigliano-Magistro (imbocco della variante) si riconosce la necessità prioritaria di procederne all'ammodernamento.

Sulla base delle risultanze di incontri presso questo Ministero con i rappresentanti degli enti locali, si conferma che il problema sarà avviato a soluzione con l'utilizzo di mezzi economici di normale bilancio ANAS, nell'importo che, allo stato, si può preventivare in 30 miliardi.

A tal fine sono già state impartite disposizioni al compartimento ANAS di Potenza che deve procedere alla necessaria progettazione.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(21 dicembre 1988)

DIANA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale, n. 34 del 29 aprile 1988, sono stati pubblicati due concorsi, indetti dal Ministero degli affari esteri, il primo per l'assunzione di trenta esperti provenienti da organismi internazionali ed il secondo per l'assunzione di sessanta esperti per l'unità tecnica centrale;

che i vincitori dei predetti concorsi saranno inquadrati su tre livelli, a norma dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 27 luglio 1987, pubblicato nel «Bollettino della cooperazione» n. 4 del 3 febbraio 1988;

che dal primo dei tre livelli sono esclusi i laureati in scienze agrarie, mentre la presenza degli agronomi e dei forestali negli altri due livelli è del tutto insignificante;

che rispetto alla formazione specialistica degli ingegneri e degli architetti, gli agronomi e i forestali posseggono una peculiare formazione professionale che li legittima ad assumere posizioni di direzione e coordinamento, nel rispetto del dettato della legge 29 febbraio 1977, n. 49,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi dell'esclusione dei laureati in scienze agrarie e forestali dal primo livello d'inquadramento previsto nei bandi di concorso citati in premessa;

se non si ritenga opportuna una sospensione ed una conseguente adeguata riformulazione dei bandi di concorso che soddisfi le aspettative dei dottori in scienze agrarie e forestali, anche attraverso una loro più adeguata collocazione nei livelli funzionali.

(4-01814)

(28 giugno 1988)

RISPOSTA. – I due bandi di concorso ai quali si riferisce l'onorevole interrogante fanno seguito a una fase concorsuale precedente, recentemente ultimata, riservata a candidati cui la legge n. 49 del 1987 attribuiva titolo di precedenza e che consentiva di assumere fino a 16 esperti nel settore agricoltura e fino a 18 esperti nel settore interdisciplinare, su un totale di 60 unità.

Tale riserva di posti per il settore agricolo, pur se ancora insufficiente rispetto alle esigenze del settore, può tuttavia considerarsi proporzionata in relazione agli altri settori prioritari della cooperazione.

Nella valutazione delle esigenze funzionali del Ministero degli affari esteri ha avuto, altresì, rilievo la disposizione dell'articolo 10, comma 5, della menzionata legge n. 49, che consente l'utilizzazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze per i servizi di consulenza e assistenza nel settore dell'agricoltura e per la realizzazione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale, agro-industriale.

Sulla base della graduatoria finale della citata prima fase concorsuale, salvo eventuali rinunce, saranno immessi nella unità tecnica centrale 15 esperti nel settore agricoltura, oltre a 18 esperti in quello interdisciplinare.

Poichè dei 15 esperti del settore agricolo 7 sono da inquadrare nel primo livello e 5 nel secondo, per la seconda fase concorsuale si è richiesto personale più giovane e quindi inquadrabile nel secondo e terzo livello.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONALUMI

(16 gennaio 1989)

LONGO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione deficitaria, ormai cronica, dell'azienda Corezoo (ex Grosoli) il cui maggiore stabilimento di macellazione e trattamento carni si trova a Cadoneghe (Padova), situazione recentemente denunciata dai sindacati di categoria veneti e il cui aggravamento è emblematicamente riassunto dal fatto che, in poco più di un anno (dal marzo 1987, quando fu definito un piano di salvataggio che impegnava stanziamenti della regione Veneto e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad oggi) l'indebitamento della Corezoo è pressochè raddoppiato, con prospettive di

crisi acuta e di grave pregiudizio per l'occupazione e per il settore produttivo;

quali misure intenda assumere per onorare il precedente impegno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad un finanziamento fideiussorio alla Corezoo di 20 miliardi di lire;

se risponda al vero che di detto finanziamento è già stato emanato relativo decreto che sarebbe però «inattivo» per ragioni tecniche, e in tal caso quali iniziative intenda prendere per superare le difficoltà e dimostrare così che non si tratta di un imbarazzo politico sopraggiunto;

quali ulteriori iniziative intenda sviluppare perchè sulla vicenda Corezoo, che ha già pesantemente gravato sulle finanze regionali e che, a parere di molti, fin dal suo avvio (con una supervalutazione dell'azienda a favore degli ex proprietari Grosoli e con una successiva gestione del tutto disastrosa) è stato segnato da una vocazione alla crisi continua, si faccia chiarezza e si creino le condizioni per un rilancio aziendale che si fondi su una maggiore solidità finanziaria, che sottragga l'azienda Corezoo da oneri bancari insostenibili e l'avvii ad una gestione e ad un programma più attendibili.

(4-02417)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. - Il Corezoo in data 17 maggio 1984 ha rilevato il 60 per cento del pacchetto azionario della società per azioni Grosoli di Padova, beneficiando per tale operazione di un contributo in conto capitale e di un mutuo integrativo concesso da questo Ministero ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423, articolo 12.

La partecipazione del predetto Consorzio nella società Grosoli è stata incrementata attraverso una sequenza di atti negoziali, raggiungendo alla data del 24 dicembre 1986 il 100 per cento del capitale sociale.

A seguito di perdite di gestione della società Grosoli, verificatesi in vari esercizi, il Corezoo ha dovuto effettuare interventi per la ricostituzione del capitale sociale che hanno comportato un onere complessivo di 21 miliardi.

A causa di tale onere e delle reiterate perdite di gestione l'indebitamento del gruppo è andato progressivamente aumentando e pertanto, avuto riguardo alle situazioni specifiche, nel marzo del 1987 venne formulato un programma di massima che prevedeva interventi creditizi e contributivi da parte della regione Veneto e di questo Ministero così configurati:

1) consolidamento passività onerose mediante la concessione di un mutuo agevolato per 30 miliardi (in cofinanziamento);

2) concessione di un contributo su spese di gestione sostenute negli anni 1985-1986 da parte della regione Veneto per complessivi 15 miliardi;

3) concessione, da parte del Ministero, di un contributo di 20 miliardi sulle spese di gestione sostenute negli anni 1985-1986, subordinando la concessione stessa al favorevole esito della istruttoria formale.

Presupposto di tale programma era non solo che venisse posto un freno alle tendenze all'accumulo di ulteriori e più pesanti oneri finanziari e perdite gestionali, ma che venissero eliminate le cause produttive di perdite attraverso idonee iniziative di risanamento e di ristrutturazione in grado di

fornire adeguate garanzie e sicure prospettive in ordine al riequilibrio gestionale e al rilancio dell'attività lavorativa.

Presentandosi con carattere di somma urgenza il problema del consolidamento delle passività onerose alla data del 28 febbraio 1987, questo Ministero ha provveduto alla concessione del nulla osta per l'assunzione del mutuo di 30 miliardi, alla quantificazione del concorso nel pagamento degli interessi capitalizzato ed attualizzato ed al versamento agli istituti mutuanti dell'importo di lire 6.503.973.000.

In modo analogo la regione Veneto ha proceduto, per la quota di competenza, al cofinanziamento della suddetta operazione.

Circa le spese di gestione relative agli anni 1985-1986, con contributi a carico di questo Ministero affidati nella misura complessiva di 20 miliardi, è da far presente che, pur essendo stata avviata l'istruttoria formale tesa ad accertare le spese effettivamente sostenute, ai fini della determinazione di quelle ammissibili a contributo, le relative verifiche non si sono ancora concluse. Occorre, peraltro, tenere conto che la liquidazione del predetto contributo è condizionata all'acclaramento della attuale situazione economica e finanziaria del gruppo Corezoo-Grosoli e all'accurato e critico esame dei piani di sviluppo presentati, al fine di verificare le condizioni per una positiva evoluzione futura.

Siffatti condizionamenti non contrastano con gli impegni assunti nel marzo 1987 in sede ministeriale, ma costituiscono linee di azione che non soltanto devono coordinarsi con i provvedimenti regionali, ma devono portare alla esclusione di ogni altro ripetitivo intervento da parte di questo Ministero che non si colleghi ad una equilibrata situazione economico-finanziaria della struttura Corezoo-Grosoli, anche in funzione del mercato e delle richieste dei consumatori.

Ulteriori iniziative non possono essere assunte se non nel quadro delle azioni che le leggi nazionali e regionali del settore prevedono, ma resta fermo che compete esclusivamente all'amministrazione del Consorzio, con l'adozione dei necessari provvedimenti, l'avvio di una nuova politica aziendale che persegua l'obiettivo del risanamento e dello sviluppo dell'attività consortile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(12 gennaio 1989)

LOPS, PETRARA, CONSOLI, CANNATA, IANNONE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Considerato:

che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce allo Stato la competenza delle funzioni amministrative concernenti gli enti delle fiere internazionali di Milano, di Bari e di Verona;

che l'articolo 1 della legge 20 marzo 1977, n. 70, relativa al riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, esclude dall'applicazione della legge citata, tra gli altri, gli enti pubblici economici;

che è importante la qualificazione giuridica dell'ente autonomo Fiera del Levante il quale rientra nel novero degli enti pubblici economici;

che la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Levante, datata 29 aprile 1987, sulla «figura giuridica dell'ente e la regolamentazione di alcune attività fieristiche», stabilisce «... tutta la gestione della Fiera del Levante è disciplinata dalle norme del diritto privato, sia per quanto riguarda il rapporto d'impiego del proprio personale...»;

che l'ente autonomo Fiera del Levante è affiliato all'associazione sindacale di categoria della Confcommercio;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende commerciali è stato firmato dalla Confcommercio e dalle federazioni nazionali di categoria il 28 aprile 1987;

che le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prescrivono ai tre enti di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 di negoziare «un contratto aziendale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio»;

che gli enti fieristici internazionali di Milano e Verona già da tempo hanno ottemperato a tali determinazioni ministeriali, mentre il solo ente fieristico di Bari omette di recepire le indicazioni, peraltro più volte ribadite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Levante del 5 maggio 1987, sottoposta all'approvazione del Ministero vigilante, in nessuna parte richiama il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, anzi, di fatto, contrasta con esso, tanto da meritare il giudizio di illegittimità su alcuni punti, espresso dal Ministero con propria nota 222917 BG1 del 27 ottobre 1987;

tenuto conto:

che la citata delibera dell'ente fieristico barese contrasta sia con il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio che con specifiche disposizioni di legge (articolo 1418 del codice civile) e della Costituzione (articolo 36, comma 3);

che, avverso la legittimità della citata delibera, è stato presentato ricorso dalle organizzazioni sindacali, in data 6 novembre 1987,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia il contratto di lavoro applicabile agli enti internazionali fieristici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quali iniziative si prevede di adottare al fine di ripristinare nell'ente autonomo Fiera del Levante di Bari la certezza del diritto.

(4-01397)

(7 aprile 1988)

RISPOSTA.– Gli enti fieristici internazionali, in quanto dotati di ampia autonomia organizzativa, hanno piena facoltà di autoregolamentazione in materia di contrattazione con il personale dipendente; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dunque, esercita la propria funzione di vigilanza mediante l'approvazione di determinati atti e provvedimenti deliberati dagli organi amministrativi degli enti.

Al fine di assicurare l'uniformità di comportamento degli enti vigilati, tuttavia, si è provveduto in più occasioni a segnalare l'opportunità che gli enti fieristici vigilati assumano – a base degli accordi aziendali – il contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle aziende commerciali.

I rilievi formulati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al rinnovo del regolamento del personale dell'ente Fiera del Levante per il triennio 1986-1988, comunque, sono stati formalmente recepiti dalla giunta esecutiva dell'ente e, quindi, il regolamento è stato recentemente approvato con provvedimento del 17 marzo 1988.

Si ritiene, pertanto, che l'ente Fiera del Levante disponga attualmente di uno strumento contrattuale che – conformandosi agli indirizzi ministeriali – potrà garantire sia le esigenze di funzionalità dell'ente che le posizioni dei dipendenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(10 gennaio 1989)

MALAGODI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* – L'interrogante, avendo ricevuto risposta alla sua interrogazione 4-00616 con lettera firmata dal sottosegretario Mario Raffaelli, chiede di sapere da quale data funzionano di fatto le facoltà dell'Università nazionale somala e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno pubblicare i bandi di concorso agli incarichi di insegnamento previsti, come ogni altro bando, sulla *Gazzetta Ufficiale* proprio perchè la scelta degli insegnanti avvenga in base a corretti criteri di oggettività.

L'intervento italiano nell'Università nazionale somala si giustifica solo se contribuisce a creare via via le condizioni in cui l'Università potrà operare con docenti somali pur se collegata con l'Università italiana. Se l'attuale situazione dovesse perpetuarsi senza limiti di tempo e senza suscitare forze culturali somale abilitate a condurre l'Università, l'intervento italiano risulterebbe non solo ingiustificato, ma controproducente rispetto ai fini che si sono voluti tutelare con un cospicuo esborso sul nostro bilancio. L'interrogante chiede, inoltre, ai Ministri in indirizzo di prendere in considerazione, nel rispondere, anche la suddetta ipotesi.

(4-01892)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. – L'Università nazionale somala è stata istituita nel 1969 ed è attualmente articolata nelle facoltà di agraria, ingegneria, medicina e chirurgia, scienze, medicina veterinaria, legge, economia, lingue, scienze politiche, studi islamici e magistero.

Il programma di cooperazione universitaria tra Italia e Somalia ha come obiettivo quello di sostenere in maniera sistematica, dal punto di vista didattico ed organizzativo, sei di tali facoltà, e precisamente quelle di agraria, ingegneria, medicina e chirurgia, biologia, matematica e fisica, veterinaria e lingue, limitatamente al corso di laurea in italiano.

Nel 1971 furono istituite le facoltà di agraria e di scienze, nel 1973 quella di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria. Nello stesso anno la facoltà di scienze fu ripartita nelle facoltà di ingegneria, chimica e geologia. L'assistenza alla facoltà di lingue è iniziata nel 1982. Nel 1987 è stata ricostituita la facoltà di scienze, aggregando le già esistenti facoltà di chimica e geologia e istituendo i nuovi corsi di laurea in scienze biologiche, matematica e fisica.

Finalità specifica della prima fase di attività del programma di cooperazione universitaria italo-somalo era quella di provvedere, entro tempi ragionevolmente contenuti, a dotare il paese dei quadri tecnici indispensabili per la realizzazione dei progetti di sviluppo ed il normale funzionamento dei servizi fondamentali. Tale finalità, a parere delle autorità somale, può considerarsi raggiunta.

Dal momento della loro istituzione ad oggi le facoltà assistite hanno infatti conseguito, per quanto riguarda il numero di laureati, i seguenti risultati:

facoltà di agraria: 336 laureati;

facoltà di ingegneria: 308 laureati;

facoltà di chimica (in seguito confluita come corso di laurea nella facoltà di scienze): 145 laureati;

facoltà di geologia (in seguito confluita nella facoltà di scienze come corso di laurea): 123 laureati;

facoltà di medicina e chirurgia: 478 laureati;

facoltà di veterinaria: 405 laureati;

facoltà di lingue (limitatamente al corso di laurea in italiano): 40 laureati.

Molti di tali laureati hanno partecipato con successo agli esami di ammissione per corsi di specializzazione e per dottorati di ricerca in Italia e in altri paesi ed hanno frequentato positivamente i corsi stessi, conseguendo al termine i relativi titoli.

Nel corso di queste attività di formazione, gli organi responsabili del programma hanno sempre considerato di fondamentale importanza l'obiettivo volto a garantire all'Università nazionale somala livelli sempre crescenti di autonomia sul piano didattico e organizzativo. A testimonianza di questa attenzione sta il fatto che già al momento attuale la responsabilità di molti corsi di insegnamento è affidata, nelle facoltà assistite, a docenti somali.

È da osservare peraltro che, superata la prima fase operativa caratterizzata dalla necessità e dall'urgenza di formare quadri qualificati in discipline scientifiche di qualità adeguate alle necessità del paese, l'obiettivo dell'autonomia didattica ed organizzativa da garantire all'Università nazionale somala è stato considerato assolutamente prioritario. A questo fine è stato anche recentemente articolato un programma di «formazione dei formatori» – e cioè di adeguata preparazione dei docenti somali per le facoltà scientifiche – che prevede sistematicamente attività di addestramento da realizzare in parte in Somalia – attraverso la partecipazione alla didattica e a qualificate iniziative di ricerca scientifica – e in parte in Italia o in altri paesi cooperanti nel settore della formazione con la Somalia. Al momento attuale 70 borsisti somali frequentano altrettanti corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione in Italia. Inoltre sono state attivate in Somalia, nell'ambito delle facoltà assistite, 29 ricerche finalizzate con l'obiettivo esplicito di realizzare sul posto la formazione di docenti di adeguati livelli per corsi di insegnamento a tutt'oggi affidati a professori italiani. È da notare, infine, che in questo settore si realizzano anche, sia pure in misura limitata, iniziative di cooperazione con altri paesi. Alcuni laureati somali frequentano infatti corsi di dottorato di ricerca all'estero, in paesi – quali gli Stati Uniti e la Svezia – che hanno stabilito al riguardo particolari accordi con l'Università nazionale somala.

Per quanto concerne il sistema di reclutamento dei docenti italiani da utilizzare per il programma e il relativo bando di pubblicizzazione, è da osservare che la legge n. 49 del 28 febbraio 1987 regola con precisione le modalità di reperimento e utilizzazione degli esperti per tutti i programmi di cooperazione internazionale. La normativa stabilita nella legge è rigorosamente rispettata per la realizzazione del programma di cooperazione universitaria italo-somala.

In relazione peraltro all'ampiezza, all'importanza e alle caratteristiche del programma stesso, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello della pubblica istruzione, ha voluto dotarsi di un ulteriore elemento di efficacia e di trasparenza attraverso l'emanazione di un bando di pubblicizzazione, largamente diffuso negli ambienti interessati, che stabilisce regole e modalità per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento. Tale bando viene, infatti, inviato a tutti i rettori e presidi delle facoltà universitarie italiane, nonchè ai maggiori centri di ricerca pubblici.

È intenzione di questo Ministero realizzare una ancora maggiore diffusione del bando pubblicandolo sia su «DIPCO», settimanale ufficiale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sia su alcuni dei quotidiani nazionali più diffusi e nella stampa specializzata.

La circostanza che il bando non viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* è dovuta al fatto che non vi sono disposizioni legislative al riguardo e alla specificità del programma che prevede l'affidamento di incarichi di insegnamento presso una università non italiana, sottoposti all'approvazione finale di un paese straniero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(11 gennaio 1989)

MARGHERITI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi di Siena è da molti anni in gravissima difficoltà a causa di inspiegabili carenze di personale, specie della carriera direttiva, tanto che 5 posti su 7 previsti dalla pianta organica sono vacanti;

che in ragione di ciò vengono utilizzati impiegati di concetto per svolgere mansioni superiori e risulta impossibile l'attività di coordinamento e la stessa corretta interpretazione e attuazione delle disposizioni e delle normative inerenti i diritti del personale;

che il Ministero della pubblica istruzione si trova aggravato pertanto dalle richieste inevase dello stesso provveditorato;

che la mancata tempestività nello svolgimento di servizi come ruolo e pensioni, controllo dei bilanci preventivi e consuntivi, nuove nomine e definizione degli organici crea disagi e malcontenti che si ripercuotono negativamente sulla didattica;

che nel tentativo di attenuare questa pesante situazione il provveditore agli studi è stato costretto a utilizzare personale distaccato da alcuni plessi scolastici, creando inevitabili disfunzioni nell'attività corrente delle stesse sedi;

che nell'immediato futuro il pensionamento di ulteriori 4 unità porrà il provveditorato agli studi di Siena nell'assoluta impossibilità di erogare qualsiasi più urgente servizio, come il pagamento degli stipendi;

che le rappresentanze sindacali del settore, non potendo garantire oltre la disponibilità dei propri aderenti a sopperire incolmabili carenze, che mettono in discussione la stessa apertura dell'anno scolastico 1988-89, reclamando la soluzione dei problemi tramite la dotazione del personale dovuto,

l'interrogante chiede di sapere quali concreti e immediati provvedimenti si intenda prendere al fine di dotare il provveditorato agli studi di Siena del personale previsto dalla pianta organica dello stesso e garantire così la normale attività di un servizio essenziale dello Stato quale è la scuola in provincia di Siena.

(4-01673)

(1° giugno 1988)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che le segnalate carenze di personale, presso il provveditorato agli studi di Siena, attengono ad un problema ben presente all'attenzione di questo Ministero che, nei limiti consentiti dalla disponibilità degli attuali posti di organico e compatibilmente con i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle previste procedure concorsuali, non manca di tenere conto - previa una valutazione comparativa delle diverse situazioni locali - delle esigenze dei singoli uffici scolastici provinciali.

In tale contesto il Ministero si ripromette di ovviare anche alle difficoltà operative dell'ufficio provinciale di Siena, al quale saranno assegnati al più presto 2 impiegati, vincitori del concorso a 12 posti di ragionieri (già espletato), e un funzionario, vincitore del concorso a 40 posti di vice direttore di ragioneria (in fase di conclusione); con quest'ultima assegnazione verrà integralmente coperto l'organico di diritto della carriera direttiva di ragioneria.

Per quanto concerne poi la carriera direttiva amministrativa, sono attualmente in corso di perfezionamento alcuni provvedimenti di riassunzione in servizio, che prevedono la destinazione a Siena di 2 unità.

Si desidera conclusivamente assicurare che la situazione segnalata viene tenuta nella dovuta considerazione, ai fini di ogni eventuale ulteriore opportunità che dovesse rendersi in seguito possibile.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(12 gennaio 1989)

NEBBIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che fra le discipline dell'area comune del biennio della nuova scuola secondaria superiore è stata originariamente inclusa la «biologia, chimica e scienze della terra»;

che, per l'importanza e l'autonomia culturale della chimica, in altre precedenti interrogazioni è stato chiesto che l'insegnamento della parte chimica della materia fosse impartito da laureati in tale disciplina;

che, successivamente, la «biologia, chimica e scienze della terra» è stata denominata «scienza della Terra, educazione ambientale e alla salute»;

che questa sconcertante vicenda è stata denunciata in varie occasioni sia dalla Società chimica italiana, sia dagli ordini professionali dei chimici (si veda, fra l'altro, l'articolo del professor Fabio Olmi nel n. 4/5 della rivista «La chimica nella scuola», Milano, 1987),

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che, secondo le più recenti versioni della struttura dell'area comune del biennio della nuova scuola secondaria superiore, da tale area comune è stato del tutto eliminato l'insegnamento della chimica;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa scelta ostacoli gravemente la diffusione di una sia pur modesta educazione di base alla chimica, proprio in un momento in cui anche minime conoscenze sono sempre più necessarie per capire fatti di cronaca, come, ad esempio, inquinamenti, frodi alimentari, incidenti con sostanze pericolose, scarichi di rifiuti e ristrutturazioni industriali, o di vita quotidiana, come le caratteristiche e i pericoli delle sostanze chimiche, i cui nomi compaiono sulle etichette delle merci.

(4-01578)

(12 maggio 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che, per la definizione dei programmi di studio da inserire nei primi due anni della scuola secondaria superiore, è stata costituita, con decreto ministeriale del 12 gennaio 1988 e successive integrazioni e modificazioni, una apposita commissione di esperti la quale, dopo una prima fase di approfondimento, è attualmente impegnata nella stesura dei singoli programmi.

Alla luce dei lavori sin qui compiuti e degli orientamenti emersi in seno alla suddetta commissione, non pare che le preoccupazioni espresse trovino fondamento, atteso che tra le singole discipline, giudicate fondamentali e comuni, risulta presente anche l'insegnamento della chimica.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(9 gennaio 1989)

PIZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Premesso che il personale statale degli uffici scolastici periferici, le cui attribuzioni sono state trasferite all'amministrazione regionale siciliana in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, si trova in stato di permanente agitazione perchè non percepisce, a differenza dei dipendenti di altri uffici dell'amministrazione statale di cui si avvale la regione siciliana per l'esercizio delle funzioni attribuite, l'apposita indennità *ex* articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 1985, n. 145, indennità connessa alla riconosciuta posizione di comando degli stessi dipendenti, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure si intenda adottare perchè si apportino al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, integrazioni e modifiche che prevedano il trasferimento alla regione degli organi ed uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione in Sicilia, in modo che la posizione

del relativo personale statale, nell'attesa del suo inquadramento nei ruoli regionali, si trasformi in comando, cosa che consentirebbe la corresponsione al medesimo della speciale indennità, in atto non goduta, di cui all'articolo 55 della legge regionale citata in premessa.

(4-01627)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e a nome anche del Ministro della pubblica istruzione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è stato realizzato il trasferimento alla regione Sicilia dell'esercizio delle funzioni in materia di pubblica istruzione.

Dette norme, a differenza delle altre norme di attuazione dello statuto siciliano, non hanno operato un esplicito trasferimento alla regione degli uffici statali e del personale addetto alle funzioni trasferite.

Infatti l'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1985 si limita soltanto a disporre che, fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'espletamento delle funzioni trasferite la regione si avvale degli organi e degli uffici periferici (provveditorati agli studi e sovrintendenze scolastiche) del Ministero della pubblica istruzione nel territorio della regione e del personale ivi in servizio.

Il personale interessato, quindi, continua ad essere personale statale a tutti gli effetti, pur svolgendo mansioni per conto della regione e, non essendo previsto il passaggio alla regione stessa, non è stato stabilito il suo collocamento nella posizione di comando, il che impedisce alla regione di corrispondere ad esso l'indennità regionale.

Si è venuta, quindi, a realizzare nei suoi riguardi una disparità di trattamento rispetto al personale delle altre amministrazioni dello Stato per il quale è previsto il passaggio alla regione ed il collocamento, *medio tempore*, nella posizione di comando, con corresponsione della conseguente indennità regionale.

Allo scopo di sanare tale situazione è stato predisposto, a cura del Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè con i Ministeri della pubblica istruzione, tesoro e funzione pubblica, uno schema di norme di attuazione integrativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1985, che disciplina il trasferimento alla regione degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e del personale ad essi addetto.

Tale schema è stato inviato, con lettera del 22 ottobre 1986, alla segreteria della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione Sicilia, ai fini della prescritta «determinazione» del relativo schema di norme di attuazione.

Questa, tuttavia, non ha ancora preso in esame la questione.

Peraltro, con lettera in data 23 marzo 1988, indirizzata alla segreteria della commissione paritetica e, per conoscenza, al Dipartimento per gli affari regionali, il presidente della regione Sicilia ha rappresentato la pregiudiziale contrarietà della regione stessa «a qualsiasi modifica dei vigenti testi di norme di attuazione del proprio statuto che tendono a disporre ulteriori passaggi nei propri ruoli di personale statale o di altri enti, fino a quando non verrà sciolta la riserva contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 50, e, conseguentemente, non si sarà definita la regolamentazione dei rapporti finanziari Stato-regioni».

In tale lettera viene precisato che la citata regione «potrà prendere in esame ed esprimere il proprio avviso sullo schema di norme di attuazione per il passaggio del personale in argomento alla regione solo successivamente alla definizione di detti rapporti».

Pertanto, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, anche sotto il profilo tecnico, da comunicare alla commissione paritetica perchè ne tenga conto in sede di esame dello schema di norme in argomento, è stato chiesto al Ministero del tesoro, con lettera in data 12 aprile 1988, di far conoscere il proprio punto di vista al riguardo.

Appena perverrà tale parere, saranno svolti gli ulteriori interventi per pervenire alla definizione della questione segnalata.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(20 gennaio 1989)

PIZZO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che la pesante crisi che in Sicilia ha investito il settore vitivinicolo si è ulteriormente aggravata per la continua siccità che ha interessato l'Isola e che come conseguenza ha avuto una netta riduzione del raccolto dell'uva, con notevoli ripercussioni negative per la già dissestata economia delle zone colpite dalla calamità, l'interrogante chiede di sapere:

se per alleviare tale stato di insostenibile disagio non si intenda adottare concrete e tempestive misure di sostegno al settore nell'ambito delle particolari provvidenze riguardanti i territori funestati da avversità atmosferiche;

se non si intenda recepire ufficialmente come Governo la proposta - già peraltro concretatasi mediante presentazione di apposito disegno di legge, oggi giacente per l'esame presso la Commissione Industria del Senato - di autorizzare l'impiego dell'etanolo derivato dalla distillazione delle eccedenze di vino quale additivo base per la produzione della benzina verde o pulita.

(4-02312)

(19 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Per la siccità che ha interessato la Sicilia nel periodo inverno 1987-primavera 1988, questo Ministero, in accoglimento delle proposte della regione, ha emesso il decreto 2 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1988, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità dell'evento atmosferico avverso, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981.

Quanto all'eventuale impiego dell'etanolo derivante dalla distillazione del vino quale additivo per i carburanti, si segnala che la revisione, già allo studio, del piano agricolo nazionale, nonchè di quello del settore bieticolo-

saccarifero, evidenzia l'esigenza di destinare una parte dei terreni a colture alternative non eccedentarie, tra le quali dovrebbero trovare spazio colture in grado di assicurare produzioni per utilizzazioni non alimentari e, tra queste, l'enatolo di origine agricola prodotto con materie prime rinnovabili.

In questa direzione si orienta anche il Parlamento, che recentemente ha impegnato il Governo ad assumere provvedimenti normativi amministrativi e fiscali allo scopo di rendere conveniente l'uso del bioetanolo come carburante, in miscela con la benzina per autotrazione.

La Comunità europea, al momento, non ha adottato alcuna decisione organica; la Direttiva CEE 20 marzo 1985 impone, intanto, agli Stati membri di pervenire in tempi brevi all'uso di benzine senza piombo.

Le finalità di un programma di produzione di bioetanolo da utilizzare come additivo altottanico sono, oltre a quella ecologica:

realizzare produzioni alternative a quelle in difficoltà per i vincoli imposti dalle normative comunitarie;

utilizzare l'alcool detenuto dall'AIMA, evitando gli alti costi di stoccaggio;

acquisire le conoscenze necessarie su tutte le fasi del processo di trasformazione ed un definitivo accertamento degli aspetti economici;

sollecitare la ricerca e la sperimentazione nel campo di nuove varietà e specie specificamente adatte all'impiego in questione.

Gli studi sinora condotti inducono a valutare positivamente le possibilità di sviluppo di colture adatte alla produzione di bioetanolo da miscelare con la benzina, selezionando quelle che presentano i migliori rendimenti in termini sia energetici che economici.

Tra le diverse colture studiate, il sorgo zuccherino sembra quello più rispondente allo scopo ed a valorizzare le possibilità produttive delle aree meridionali.

È anche opportuno approfondire le possibilità di una produzione di etanolo da associare a quella saccarifera, negli impianti destinati a rimanere in marcia, per realizzare le economie possibili con l'utilizzazione di taluni sughi zuccherini la cui trasformazione in alcool risulta particolarmente conveniente.

Iniziative del genere richiedono un intervento pubblico perchè si realizzino le condizioni di equilibrio economico. A tal fine è stato richiesto al Ministero delle finanze il ripristino della defiscalizzazione a favore del bioetanolo destinato alla miscelazione con le benzine.

In definitiva, l'azione che il Governo vuole svolgere nel campo della produzione di etanolo da materie agricole, anche per contribuire alla difesa dell'ambiente, mira a sperimentare e ad utilizzare le possibilità offerte dalle attuali conoscenze, promuovendo il graduale sviluppo dei consumi di bioetanolo, parallelamente alla messa a punto di nuove varietà e specie vegetali, nonchè di nuove tecnologie, in grado di ridurre i costi di produzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(12 gennaio 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* – Premesso che la procura della Repubblica di Roma, che ne era stata tempestivamente informata, non ha ritenuto di dovere intervenire in merito alla vendita sotto costo delle società Colombani ed Alco, del gruppo EFIM, mettendo sotto sequestro tutti gli atti riguardanti le aste di vendita sulle quali si nutrono forti sospetti, l'interrogante chiede di sapere quali interventi si intende attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, in merito alla transazione in oggetto prima dell'imminente formalizzazione della vendita delle due aziende.

(4-00224)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'EFIM e dal Ministero di grazia e giustizia.

Le società Colombani Lusuco e Alco sono state cedute – previa approvazione del Ministero delle partecipazioni statali – rispettivamente alla Federconsorzi in data 8 ottobre 1986 e alla Palmera in data 7 ottobre 1986.

Si precisa inoltre che – su specifica richiesta dell'autorità giudiziaria – in data 14 novembre 1986 sono stati consegnati al nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza tutti i documenti relativi alle predette cessioni.

Peraltro il giudice istruttore di Roma, su conforme richiesta del pubblico ministero, non avendo ravvisato estremi di rilevanza penale nei fatti esposti nell'interrogazione cui si risponde, con provvedimento del 4 novembre 1987 ha disposto l'archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Il Ministro delle partecipazioni statali
FRACANZANI

(12 gennaio 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, nel triennio 1985-1987, il venti per cento del carbone sbarcato nel porto di Ancona è giunto dal Sudafrica, per un ammontare di circa 200.000 tonnellate;

che da più parti (regione, comune, organizzazioni sindacali) si cerca di incrementare il traffico di carbone come una delle soluzioni alla crisi del porto di Ancona, indipendentemente dalla sua provenienza;

che la convenienza economica del carbone sudafricano nasce dal ricorso massiccio allo sfruttamento semischiavistico della manodopera nera, quella stessa manodopera che chiede sanzioni ai paesi importatori come l'Italia, seppure probabilmente penalizzata da tale eventualità, come strumento di sostegno alla sua lotta di liberazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere affinchè si interrompano questi ed altri rapporti commerciali,

attraverso il porto di Ancona, con il regime razzista del Sudafrica e vengano individuate soluzioni alternative al fine di ridefinire sul piano diplomatico, militare ed economico le relazioni del nostro paese con il Governo di Pretoria che continua a macchiarsi di orrendi crimini contro l'umanità.

(4-01297)

(11 marzo 1988)

RISPOSTA. – Il divieto di importazione di carbone dal Sud Africa non è ancora tra le misure obbligatorie concordate nei confronti di tale paese nell'ambito delle Nazioni unite e della Comunità europea.

La questione dell'*embargo* del carbone sudafricano è stata comunque sollevata a più riprese in sede di cooperazione politica europea proprio ad iniziativa dell'Italia, che sul piano nazionale ha intanto provveduto ad avviare opportune iniziative nell'ottica di una diversificazione degli approvvigionamenti. In questo quadro, pur possedendo il carbone sudafricano un tenore di zolfo più basso di quello di prodotti provenienti da altre aree, che lo rende particolarmente idoneo per l'impiego in impianti di costruzione meno recente dei quali non può essere limitata l'emissione di sostanze inquinanti con i soli mezzi tecnici, si è potuto giungere ad una diminuzione dei quantitativi provenienti dal Sud Africa, la cui importazione nel nostro paese si è sensibilmente ridotta nel corso del primo trimestre del 1988. La questione rimane, nelle consultazioni a Dodici, all'ordine del giorno, anche se non è stato fin qui possibile raggiungere un consenso.

Sussiste evidentemente – ed è ben presente all'Italia e ai Dodici – la necessità di riesaminare periodicamente la politica nei confronti di Pretoria, anche al fine di modulare opportunamente gli strumenti di pressione in relazione agli obiettivi dell'avvio di un costruttivo dialogo sulle riforme con gli autentici rappresentanti della maggioranza nera e della totale soppressione del regime dell'*apartheid*.

Come dimostrano i più recenti sviluppi della situazione nel paese, non vi sono criteri d'ordine generale per valutare l'efficacia delle spinte esterne sul Sud Africa. Le pressioni possono essere di varia natura. L'Italia, che ha votato nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite in favore dell'adozione di sanzioni selettive e obbligatorie, osserva rigorosamente tutte le misure economiche decise nell'ambito societario e tra i Dodici. Oltre all'interruzione di ogni collaborazione sul piano militare con il Sud Africa sono stati così vietati i nuovi investimenti e l'esportazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico. Accanto alle sanzioni il Governo ha inoltre sviluppato sul piano diplomatico e politico anche altri mezzi di pressione, quali le misure positive a favore delle vittime dell'*apartheid* che l'Italia è andata negli ultimi tempi significativamente sviluppando nei settori sociale, sanitario ed educativo.

Il Ministero del commercio con l'estero provvederà direttamente a fornire gli eventuali elementi di propria competenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(11 gennaio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che i 106 dipendenti dell'IBI (Intergovernamental bureau for informatics) sono stati tutti licenziati senza neanche ricevere le ultime mensilità nè altre spettanze;

che le organizzazioni sindacali hanno deciso di intraprendere tutte le iniziative giuridiche, sindacali e politiche per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, primo tra tutti quello al lavoro;

che l'IBI ha personalità giuridica;

che con la legge 8 aprile 1954, n. 145, il Parlamento italiano accettò la convenzione istitutiva di detta organizzazione firmata a Parigi il 6 dicembre 1951 e inoltre, con legge 1 agosto 1978, n. 553, il Parlamento italiano ratificò «l'accordo di sede» tra il nostro Governo e detta organizzazione;

che risulta ad oggi che una piccola parte del personale è stata riassunta con contratti *part-time* senza alcun criterio di selezione e senza alcuna garanzia,

l'interrogante chiede di sapere se e con quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intervenire nella drammatica vicenda dei lavoratori dell'IBI.

(4-01310)

(16 marzo 1988)

RISPOSTA. – A seguito dell'avvio della procedura di liquidazione dell'IBI, decisa dall'Assemblea dell'Organizzazione nell'aprile scorso, il Governo sta predisponendo un provvedimento legislativo per consentire al comitato di liquidazione appositamente istituto di onorare gli impegni dell'IBI nei confronti dei dipendenti.

A tal fine, lo stesso comitato ha portato a termine la ricognizione dei debiti e dei crediti esigibili, giungendo alla precisa determinazione dello stato passivo e delle risorse aggiuntive che si renderanno necessarie per permettere il soddisfacimento dei crediti del personale già dipendente dall'organizzazione.

Avvalendosi dei fondi che è stato possibile recuperare, il comitato ha già provveduto a liquidare ai dipendenti che vantavano crediti per stipendi arretrati quanto dovuto a tale titolo e quanto ulteriormente concesso loro a titolo di indennizzo dall'Assemblea generale. Sono stati distribuiti in tal modo circa 570 milioni di lire in favore di una cinquantina di ex dipendenti italiani dell'istituto che fin dalla metà dello scorso gennaio non avevano percepito remunerazioni o anticipi sulle indennità di fine rapporto.

Meritevoli di approfondimento appaiono inoltre le proposte legislative dirette a realizzare forme di equiparazione tra il servizio prestato nella funzione pubblica internazionale e quello svolto nella amministrazione italiana, di cui beneficerebbero anche i dipendenti dell'IBI, al fine di consentire la partecipazione ai concorsi pubblici di ex dipendenti di organismi internazionali alle stesse condizioni previste per i pubblici dipendenti e di operare gli opportuni raccordi in materia assicurativa e previdenziale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(11 gennaio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere se risponda a verità quanto scrive la rivista «Punto Critico» sulla Salini spa, realizzatrice in Etiopia del contestato complesso di Tana Beles, e sul riconoscimento ad essa del risarcimento dei danni, peraltro non riconosciuti dal Governo etiope, in virtù della legge di ratifica dell'accordo internazionale tra Italia e Etiopia approvato definitivamente dal Senato il 28 aprile scorso.

L'interrogante chiede di sapere inoltre a quanto ammonta la somma da versare alla Salini e se risulti vero che essa corrisponde, come scrive l'organo di stampa citato, a circa 15 miliardi.

(4-01606)

(17 maggio 1988)

RISPOSTA. – Gli indennizzi percepiti o pretesi dall'impresa Salini relativamente a crediti vantati in Etiopia si riferiscono alla costruzione della diga di Legadadi ed alla successiva controversia al riguardo tra la municipalità di Addis Abeba e la stessa Salini, in relazione alla quale, a seguito di una sentenza della camera di commercio internazionale di Parigi del 1973 e della mancata ottemperanza ad essa da parte del Governo etiopico, l'ente italiano allora preposto all'assicurazione dei crediti all'esportazione liquidava all'impresa assicurata la percentuale del credito non ripagato stabilita dalla normativa vigente.

Per la parte residua la Salini inoltrava successivamente, ai sensi della legge n. 16 del 26 gennaio 1980 sui beni, i diritti e gli interessi perduti all'estero, una richiesta di indennizzo tuttora all'esame dell'apposita commissione interministeriale istituita presso il Ministero del tesoro, incaricata anche di determinare l'eventuale ammontare dell'indennizzo stesso. La legge n. 135 del 5 aprile 1985 ha nel frattempo introdotto, rispetto a tutti i beni di connazionali da indennizzare, un coefficiente di rivalutazione in ragione del tempo trascorso.

L'accordo tra l'Italia e l'Etiopia firmato ad Addis Abeba nell'ottobre del 1982 non ha rilevanza rispetto a tale questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(11 gennaio 1989)

RANALLI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che l'AIMA ha richiesto a molti produttori della provincia di Roma, in particolare del comune di Fiano, il recupero di somme «indebitamente riscosse in fase di regime di anticipo» come aiuto alla produzione di olio di oliva, con riferimento all'esercizio 1981-82 e con il calcolo degli interessi decorrenti dal 1° gennaio 1983;

che il fatto, stante i sette anni trascorsi, ha suscitato tra i destinatari stupore e malumore e richiede una urgente e adeguata chiarificazione da parte degli organi responsabili del Ministero,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni del discutibile trattamento riservato ai produttori, le cause dei tempi lunghi intercorsi tra l'anticipo e la definizione delle domande, e perchè evidenti disfunzioni operative degli

organi amministrativi (ufficio di liquidazione) debbano essere scaricati tardivamente sugli ignari produttori, e quali misure comunque il Ministero intenda adottare per evitare il ripetersi di così riprovevoli comportamenti.

(4-02189)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. – La normativa relativa all'integrazione di prezzo alla produzione dell'olio di oliva prevede, per i produttori aderenti alle associazioni olivicole, due distinte fasi: quella dell'anticipo e quella del saldo. Con la prima, dopo che le associazioni di produttori hanno effettuato i controlli di propria competenza, i produttori associati percepiscono un acconto di importo pari alla minor misura tra quella derivante dall'applicazione delle rese CEE in olive ed in olio alle piante dichiarate in coltivazione e quella richiesta in domanda.

Il saldo sulle spettanze è invece determinato dagli uffici periferici regionali (enti di sviluppo, ispettorati provinciali) ai quali è affidato, mediante la stipula di convenzioni con le regioni, il compito di liquidare le singole domande di aiuto.

In sede di liquidazione gli uffici provinciali determinano l'aiuto spettante ai singoli produttori ed in conseguenza di tale determinazione l'AIMA corrisponde eventuali quote di aiuto o recupera eventuali somme percepite in più dai produttori.

I tempi impiegati dai suddetti uffici per lo svolgimento di tali compiti sono stati sempre molto lunghi e ciò sia a causa della complessità delle procedure previste per il pagamento dell'aiuto sia a causa di difficoltà operative degli uffici stessi non risolvibili da parte dell'AIMA in quanto, come già detto, tali uffici dipendono dalle regioni, non sempre in grado di impiegare le risorse necessarie nello svolgimento di attività delegate.

Con l'emanazione del Regolamento CEE 2261/84, a decorrere dalla campagna 1984-85, le procedure di pagamento sono state, peraltro, progressivamente snellite, soprattutto grazie alla possibilità di avvalersi dei dati dello schedario oleicolo e degli schedari computerizzati dell'AIMA, e lo dovranno essere ancor più a decorrere dalla campagna in corso, visto che la CEE, con Regolamento 892/88, ha stabilito praticamente che la liquidazione dell'aiuto debba avvenire entro 6 mesi dalla fine della relativa campagna oleicola.

Il recupero delle somme a cui si riferisce l'interrogazione ha interessato circa 100.000 produttori che, dal mese di giugno, hanno ricevuto i bollettini postali per il pagamento delle somme indebitamente percepite, determinate come detto dagli uffici liquidatori.

In proposito occorre rammentare che per il pagamento dell'aiuto in questione sono utilizzate somme messe a disposizione dalla CEE la quale, informata dell'esistenza di tali saldi negativi, ha preteso il recupero entro tempi brevissimi di dette somme, ammontanti complessivamente ad oltre 10 miliardi di lire. Tale recupero, qualora non fosse stato effettuato nei tempi perentori imposti dalla CEE, avrebbe comportato il mancato riconoscimento di spese per un pari importo e quindi l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di tale considerevole spesa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(12 gennaio 1989)

RUFFINO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il Comitato interministeriale prezzi (CIP) ha sempre provveduto a rivedere, adeguandoli, i margini di distribuzione per i rivenditori di prodotti petroliferi, in base al decreto-legge luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944;

che, con il passaggio al regime di sorveglianza dei prezzi dei prodotti stessi (luglio 1982), tale incombenza passò, in base al provvedimento CIP n. 26 del 1982, ad una commissione interprofessionale della quale facevano parte, oltre ai rappresentanti dello stesso CIP e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche quelli delle parti interessate;

che, dopo una prima decisione (ottobre 1982), la revisione dei margini, che avrebbe dovuto essere semestrale, si è bloccata in quanto ripetuti incontri ufficiali ed ufficiosi si sono rivelati infruttuosi di fronte all'ostinata intransigenza delle compagnie petrolifere e anche una mediazione del Ministero dell'industria, che aveva avuto l'accettazione della compagnia di Stato, si arenò in quanto le compagnie private, riunite nell'unione petrolifera, negarono ogni assenso, con la conseguenza di una situazione di completo stallo;

che il TAR del Lazio, con sentenza n. 517 dell'11 giugno 1984, pubblicata il 25 ottobre 1984, ha annullato la competenza della commissione interprofessionale, restituendo al CIP ogni competenza in materia;

che, nonostante le ripetute richieste sia verbali che scritte, il CIP da allora non ha più assunto alcuna iniziativa cui è tenuto per legge, nonostante siano già stati presentati più ricorsi dinanzi al TAR;

che unico passo compiuto è l'inserimento nel provvedimento n. 28 del 9 ottobre 1987, che proroga a tempo indeterminato il regime di sorveglianza sulle benzine, con l'introduzione dello scarto quadrico medio (maggiorazione di lire 17 circa del prezzo medio europeo a totale vantaggio delle compagnie petrolifere), di un semplice «stimolante» invito a compagnie e associazioni di categoria a definire i modelli contrattuali,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza che il caso richiede quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nella sua qualità di presidente delegato del CIP, intenda disporre per porre termine ad una situazione di netta penalizzazione, in quanto i margini indicati sono fermi dall'ottobre 1982, nonostante i maggiori costi nel frattempo intervenuti nel settore del lavoro, dei trasporti, dei pezzi di ricambio e i maggiori oneri finanziari dovuti anche all'aumento delle imposte sui prezzi dei prodotti.

(4-01209)

(25 febbraio 1988)

RISPOSTA. - La delibera CIPE del 24 dicembre 1981, nel quadro del piano energetico nazionale, aveva invitato il CIP a riformare il sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi al fine di passare, in tempi successivi, dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati; con il provvedimento n. 26/1982 il CIP ha introdotto un nuovo regime - riferito al livello dei prezzi correnti nei paesi della CEE - che consente alle imprese di adeguare tempestivamente i prezzi alla realtà del mercato, tutelando al tempo stesso i consumatori contro qualsiasi tipo di speculazione.

Il meccanismo, adottato per i principali prodotti petroliferi ed esteso successivamente anche alle benzine, mantiene i prezzi nazionali legati a quelli medi europei, con la individuazione di un prezzo massimo al consumo

– pari alla media dei prezzi rilevati in area CEE – da rendere noto settimanalmente mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tale disciplina ha comportato l'abbandono del principio dell'analisi dei costi, con l'automatica e indiretta determinazione dei margini spettanti ai distributori come differenza tra il prezzo alla produzione e il prezzo al consumo; la regolamentazione delle fasi intermedie di scambio è stata quindi affidata ad accordi fra le parti.

In considerazione della delicatezza della materia, però, il punto 8 del provvedimento n. 26/1982 ha previsto che le parti si incontrassero nell'ambito di una commissione interprofessionale istituita presso il CIP.

Con la sentenza dell'11 giugno 1984, il TAR del Lazio ha annullato tale punto del provvedimento in quanto, in tal modo, il CIP avrebbe deferito ad un organo non previsto dalla legislazione il compito di favorire accordi che comunque potevano e dovevano intervenire solo tra le parti, in base all'orientamento di graduale *deregulation* avviato nel settore fin dal 1982. Tale pronuncia è stata recentemente confermata dalla sentenza n. 1901 del 23 novembre 1987, con la quale lo stesso tribunale ha ritenuto che, in base al nuovo sistema individuato dal provvedimento n. 26/1982, il CIP non può più prendere in esame alcun elemento relativo alla formazione del prezzo dei prodotti petroliferi, in nessuna fase di scambio.

Risulta, comunque, che le singole compagnie petrolifere abbiano applicato vari adeguamenti, determinando il passaggio dei margini di distribuzione per i gestori dei punti vendita da 40,22 lire al litro (agosto 1982) a 57,82 lire al litro (+ 42 per cento) per la benzina super.

L'unico settore nel quale non si sono conclusi accordi è quello dei prodotti per il riscaldamento, nel quale però i grossisti hanno beneficiato di forti sconti praticati dalle compagnie, grazie ai quali sono stati garantiti guadagni ben superiori al margine ufficiale di distribuzione, fermo dal 1982 a 43,25 lire al litro.

Il CIP, inoltre, con provvedimento n. 28/1987 ha disposto che le condizioni generali di contratto siano individuate direttamente fra le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le aziende, sulla base di vari criteri quali la revisione annuale, il tasso d'inflazione, gli orari di vendita, i costi aziendali, i cali merce.

Tale provvedimento ha introdotto, inoltre, una modifica – di calcolo e non di principio – al metodo del 1982, maggiorando il riferimento europeo per la benzina di 16,97 lire al litro. Ciò in quanto il margine operativo lordo delle benzine calcolato come differenza fra media europea al consumo e quotazione della benzina sul mercato libero internazionale – che rappresenta in altri termini quanto è a disposizione del distributore – in Europa si raffronta con una maggiore stabilità dei prezzi e con costi di distribuzione che si vanno riducendo in conseguenza della riorganizzazione degli apparati distributivi. In Italia, invece, esso si raffronta con un indice nazionale dei prezzi al consumo che dal dicembre 1982 è aumentato del 48,3 per cento e con costi operativi di distribuzione crescenti.

Pur assicurando, infine, l'interessamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il giusto contemperamento tra gli interessi degli operatori del comparto e l'interesse pubblico per la razionalizzazione della distribuzione di carburanti, occorre precisare ancora una volta che la progressiva *deregulation* del settore e l'attuale quadro normativo riducono

notevolmente gli spazi di intervento del Governo sulla determinazione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(10 gennaio 1989)

SPETIČ. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che in Umbria sarebbe stata avviata un'esperienza di scuola bilingue - cioè con lingue d'insegnamento italiana e tedesca - consentendo così la conservazione di una piccola comunità tedesca stabilitasi in quella zona;

se tale scuola goda del riconoscimento dello Stato e dei relativi finanziamenti, previsti per le scuole private;

qualora la risposta risultasse affermativa, quali condizioni particolari abbiano invece impedito un simile riconoscimento statale al centro scolastico bilingue di San Pietro al Natisone (Udine), che ultimamente rientra persino nell'ambito dei programmi sperimentali riconosciuti e sostenuti dalla CEE.

(4-02393)

(9 novembre 1988)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi acquisiti in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si chiarisce che nell'anno scolastico 1984-85 fu ammesso a frequentare la scuola elementare statale di Montegiove, in provincia di Terni, un gruppo di alunni appartenenti ad una comunità di cittadini della Repubblica federale tedesca che si era colà insediata.

Negli anni successivi 1985-86 e 1986-87 gli organi collegiali del plesso suddetto hanno proposto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, un progetto di sperimentazione concernente «l'educazione linguistica in più codici e relativi registri: dialetto - italiano *standard* - lingua straniera (tedesco); dimensione situazionale della lingua e dialettica interculturale».

Il progetto, ottenuto il parere favorevole dell'IRRSAE dell'Umbria, è stato autorizzato da questo Ministero, per ciascuno dei citati anni scolastici, con propri decreti, emessi rispettivamente in data 2 agosto 1985 e 1° agosto 1986, e con l'erogazione di un finanziamento di due milioni annui di lire a carico del capitolo di bilancio 1572.

Nell'anno scolastico 1987-88 la sperimentazione è stata interrotta, su richiesta dei genitori degli alunni; dallo stesso anno la regione Umbria - ai fini di consentire ai suddetti alunni, inseriti sempre nel plesso di Montegiove, il mantenimento del contatto con la lingua d'origine e di favorire uno scambio interculturale fra il gruppo italiano e quello tedesco - ha erogato, per il tramite del comune di Montegabbiano (cui appartiene la frazione di Montegiove) un contributo per la utilizzazione di un esperto di lingua tedesca.

Quest'ultimo svolge quattro ore settimanali di attività (due ore antimeridiane, in compresenza con l'insegnante preposta alle due ore di attività alternative all'insegnamento di religione e due ore pomeridiane al di

fuori dell'orario di lezione) alle quali possono accedere opzionalmente anche gli alunni italiani.

Non pare, pertanto, che il caso registratosi presso la summenzionata scuola statale possa essere invocato per il riconoscimento, al di fuori della normativa vigente, di iniziative analoghe condotte da istituzioni private, quale il centro scolastico bilingue di cui è cenno nell'ultimo punto dell'interrogazione.

A tale proposito, il provveditore agli studi di Udine ha precisato che non è stato possibile accogliere la richiesta di presa d'atto, per l'apertura di due scuole private bilingui (italiano-sloveno) - di cui una materna ed una elementare - nel comune di San Pietro al Natisone, attesa la mancanza di una legislazione specifica, in materia di bilinguismo, per quella provincia.

In ordine ai motivi che hanno determinato il diniego della presa d'atto, come sopra richiesta, esaurienti motivazioni sono state ultimamente fornite dallo stesso provveditore agli studi al direttore del centro in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(7 gennaio 1989)

VIGNOLA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7232	L.	1.100.000.000
cap. 7451	L.	53.600.000.000
cap. 7526	L.	6.000.000.000
cap. 7542	L.	10.800.000.000
cap. 7543	L.	40.000.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 7232	L.	1.100.000.000
cap. 7542	L.	16.000.000.000
cap. 8221	L.	4.200.000.000

(4-02243)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si desidera comunicare quanto segue:

con riferimento al capitolo 7232 (anni finanziari 1986 e 1987) risultano al momento impegnate, a favore dell'Istituto sperimentale per le colture

foreggere - SOP di Foggia, soltanto lire 78.973.240; ciò in quanto la natura degli interventi previsti in capitolo è tale da richiedere tempi tecnici non brevi;

riferendosi al capitolo 7526 (anno finanziario 1986), il concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti da cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, per iniziative di investimento ricadenti nel Mezzogiorno, ha comportato la totale utilizzazione dell'accantonamento ad esse destinato pari a 6 miliardi. Risulta peraltro un impegno di spesa in esubero su tale accantonamento di 732 milioni;

con riferimento al capitolo 7542 si comunica che per le attività volte alla riconversione previste dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 41 del 1986 e dall'articolo 4 della legge n. 910 del 1986, sono attualmente in fase di liquidazione affidamenti pari a lire 18.750.000.000, rispetto ad una riserva di lire 10.800.000.000 sullo stanziamento di 27 miliardi per l'anno 1986; lo stanziamento di 40 miliardi per l'anno 1987 non è stato viceversa interessato a tutt'oggi da ripartizione ai fini liquidatori per le complesse procedure istruttorie in atto;

la riserva per il Mezzogiorno di 40 miliardi, di cui al capitolo 7543 (anno finanziario 1986), è attualmente interessata dalla definizione di pratiche per 3 miliardi circa da parte del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto al quale sono demandati mediante apposita convenzione compiti di raccolta e controllo delle richieste dei contributi di cui all'articolo 12, comma 8 della legge n. 41 del 1986, nonchè compiti di erogazione delle somme ai vari istituti di credito presso i quali sono stati stipulati i mutui di miglioramento fondiario. Si desidera sottolineare peraltro che l'ampia capienza della riserva di cui al capitolo in oggetto potrà consentire un agevole soddisfacimento delle richieste avanzate dagli aventi diritto;

con riferimento al capitolo 8221 (anno finanziario 1987) si precisa che l'ammontare complessivo degli interventi programmati è pari a lire 4.281.000.000, rispetto alla quota di riserva da destinare agli interventi nei territori meridionali di lire 4.200.000.000;

il capitolo 7451 (anno finanziario 1986) non concerne spese di investimento, essendo finalizzato alla erogazione, da parte di questo Ministero, di contributi ai Consorzi per la difesa delle colture intensive effettuata nella misura del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute da essi.

Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
MANNINO

(12 gennaio 1989)

VISIBELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che in data 4 dicembre 1987 il segretario dell'Unione comunale CISNAL di Trani (Bari) chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, servizio ispettivo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, se ai dipendenti degli enti locali assunti con la legge n. 482 (categorie protette) in qualità di applicati, fosse applicabile l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato o

se, invece, gli stessi dovessero accedere a livello superiore solamente tramite concorso;

considerato che a tutt'oggi il richiedente non ha avuto nessun riscontro,

l'interrogante chiede di sapere i motivi del mancato riscontro e comunque le determinazioni governative in merito al quesito posto dal segretario comunale della CISNAL di Trani.

(4-01713)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. – Va in via preliminare osservato che il Dipartimento della funzione pubblica non è istituzionalmente tenuto a fornire pareri ad articolazioni delle varie organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta ed inoltre che il servizio ispettivo istituito presso lo stesso Dipartimento, cui la richiesta di parere avanzata dall'unione comunale CISL di Trani era diretta, non ha compiti nè di consulenza nè «di controllo» dei comportamenti degli enti destinatari degli accordi sindacali, potendo procedere soltanto all'acquisizione, in sede locale, degli elementi di carattere generale utili ai fini della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle norme di origine contrattuale.

Ciò premesso, per quanto concerne il merito della questione posta, si fa presente che beneficiari dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, recettivo dell'accordo relativo al personale degli enti locali per il triennio 1983-1985, sono anche i dipendenti degli enti locali assunti in servizio in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

È comunque evidente che l'applicabilità dell'articolo 40 sopra citato al predetto personale è subordinata al possesso da parte dei singoli interessati delle condizioni individuali previste dallo stesso articolo.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

(16 gennaio 1989)